

Spettabile
Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
Dipartimento sviluppo sostenibile
(DiSS)
Direzione generale economia
circolare (EC)

c.a. Ing. Laura D'Aprile Capo Dipartimento

> Ing. Silvia Grandi Direttore generale

ROMA

A mezzo Pec: <u>Diss@Pec.Mite.Gov.it</u> EC@Pec.Mite.Gov.it

Roma, 6 dicembre 2022

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del DIgs 152/2006

La scrivente Confindustria, principale associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/2006.

In particolare, si sottopongono i seguenti quesiti:

- 1. Si chiede se, in relazione alla modifica normativa introdotta dal D. Lgs. 121/2020, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", con riferimento al seguente passaggio, contenuto nel modificato par. 2.4.1, Allegato 1, D.lgs. n. 36/2003, ove si dispone che: "dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, deve essere predisposto il sistema di copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi", tale prescrizione non debba essere applicabile alle discariche autorizzate precedentemente all'entrata in vigore dello stesso, come meglio specificato nel documento allegato;
- 2. Si richiede, inoltre, se il biennio occorrente per la valutazione degli eventuali cedimenti, nonché la tempistica necessaria per la realizzazione della copertura

./.

CONFINDUSTRIA

- 3. finale, debbano essere ricompresi all'interno del periodo di gestione operativa della discarica, oppure in quello di gestione post-operativa. In particolare, si chiede conferma che le operazioni successive alla chiusura della discarica (ivi compresa la realizzazione della copertura superficiale finale eventualmente preceduta dalla copertura temporanea) siano ricomprese all'interno della gestione post-operativa;
- 4. Si richiede se il termine di due anni dall'ultimo conferimento per la predisposizione della chiusura definitiva debba essere considerato come tempistica massima, dando pertanto la facoltà al gestore, dopo aver verificato l'assenza di assestamenti sul corpo discarica, di effettuare una copertura definitiva in un tempo inferiore;
- 5. Si richiede se è obbligatorio o meno il c.d. accordo interregionale di cui all'art.182, comma 3, D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., nell'ipotesi in cui venga effettuato il conferimento presso impianti di recupero (per lo svolgimento di operazioni di recupero di tipo "R3"), con particolare riferimento a quelli per il trattamento meccanico-biologico (c.d. "TMB") di rifiuti urbani indifferenziati contrassegnati con il codice EER 20.03.01 (prodotti in regioni diverse da quelle in cui è localizzato l'impianto di TMB);

Infine, si coglie l'occasione per richiedere se, in assonanza con il parere della Commissione Parlamentare Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici del 29 luglio 2020, che ad ogni buon fine si allega, il termine di due anni dall'ultimo conferimento per la predisposizione della chiusura definitiva debba essere considerato come tempistica massima, dando pertanto la facoltà al gestore, dopo aver verificato l'assenza di assestamenti sul corpo discarica, di effettuare una copertura definitiva in un tempo inferiore.

In conclusione, alla stregua del quadro normativo sinteticamente richiamato nel documento allegato e delle circostanze di fatto riferibili, in termini ovviamente generali, alle caratteristiche tecniche degli impianti di recupero presso i quali i rifiuti vengono conferiti, si chiede di confermare che:

- a) non si applica il divieto di cui all'art.182, comma 3, D.Lgs. n.152/2006 in ipotesi di conferimento, extra regionale, di rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 20.03.01) laddove conferiti ad impianti di trattamento meccanico-biologico – siti al di fuori della regione di produzione del rifiuto, all'uopo autorizzati allo svolgimento di attività di recupero (R3) – per lo svolgimento di effettive attività di trattamento di recupero (con produzione di CSS) preordinate al recupero;
- b) nelle ipotesi di cui sopra non operando il divieto di cui all'art.182, comma 3 non è necessario alcun accordo interregionale (tra la Regione di produzione del rifiuto e quella in cui è localizzato l'impianto di trattamento) e che dunque tali conferimenti possono avvenire in forma libera, nel rispetto del principio di libera circolazione, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di circolazione e trasporto di rifiuti urbani.

Con i migliori saluti,

II PIRETTORE GENERALE

Francesca Mariotti
Couche Wouldto

CONFINDUSTRIA

Allegato

Interpello in merito a:

- a) applicazione di una disposizione del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 121/2020 (quesiti 1,2 e 3);
- b) obbligatorietà o meno dei c.d. accordi interregionale (ex art.182, c. 3, D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.), per il conferimento presso impianti di recupero TMB per operazioni di recupero R3 di rifiuti urbani indifferenziati contrassegnati con il codice EER 20.03.01 (prodotti in regioni diverse da quelle in cui è localizzato la suddetta tipologia impiantistica) (quesito 4)

Quesito 1)

Si chiede se, in relazione alla modifica normativa introdotta dal D. Lgs. 121/2020, con riferimento al seguente passaggio, contenuto nel modificato par. 2.4.1, Allegato 1, D.lgs. n. 36/2003, ove si dispone che "dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, deve essere predisposto il sistema di copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi", tale prescrizione non debba essere applicabile alle discariche autorizzate precedentemente all'entrata in vigore dello stesso.

Premessa

Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121, ha apportato talune modifiche al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Con il presente interpello si fa specifico riferimento a quanto previsto all'Allegato 1 rubricato "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica" e, in particolare, al paragrafo 2.4.1 del citato Allegato, ove si dispone che "dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, deve essere predisposto il sistema di copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi".

Quesito 1): si chiede se, in relazione alla modifica normativa introdotta dal D. Lgs. 121/2020, con riferimento al seguente passaggio, contenuto nel modificato par. 2.4.1, Allegato 1, D.lgs. n. 36/2003, ove si dispone che "dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, deve essere predisposto il sistema di copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi", tale prescrizione non debba essere applicabile alle discariche autorizzate precedentemente all'entrata in vigore dello stesso.

Motivazione

Si presume che l'intento del Legislatore sia quello di una sua applicabilità esclusivamente sulle discariche di nuova realizzazione, e non su quelle autorizzate e coltivate già da molto tempo (in alcuni casi anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2003) ed ormai arrivate quasi all'esaurimento delle proprie volumetrie disponibili.

Per tali discariche è infatti del tutto realistico ritenere gli assestamenti primari e secondari esauriti e quindi procedere, dopo l'approvazione della chiusura, ovvero in seguito ad un periodo ragionevolmente inferiore ai 2 anni, all'immediata realizzazione della copertura superficiale finale.

Infatti, nella denegata ipotesi in cui il periodo transitorio di cui al paragrafo 2.4.1 del citato Allegato 1 (corrispondente a 2 anni, oltre al tempo necessario per la copertura definitiva della discarica) sia da contemplare nell'ambito della gestione operativa, si determinerebbe una mancata copertura dei costi operativi da sostenere in tale periodo, con riferimento ai Piani Economico-Finanziari già approvati.

Si determinerebbe, infatti, la necessità di procedere con un riconoscimento degli extracosti direttamente ai soggetti conferitori, anche in relazione a rifiuti smaltiti negli esercizi precedenti; in alternativa si presenterebbe la necessità dell'emissione di un nuovo Piano Economico-Finanziario che copra anche i costi relativi distribuendoli sulla vita utile residua della discarica.

È evidente che tale ultima soluzione determinerebbe un incremento molto elevato delle tariffe, soprattutto con riferimento alle discariche in esercizio con volumetrie disponibili limitate.

Come precedentemente anticipato, infatti, numerose discariche sono state realizzate ancora prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2003: per questi siti, si sono prodotti gli adeguamenti dei relativi Piani Economico-Finanziari ma, in molti casi, si è quasi esaurita la volumetria autorizzata.

È del tutto evidente che l'applicazione di questo extra-costo (di fatto relativo ai costi operativi di un biennio) alle volumetrie disponibili residue determinerebbe tariffe insostenibili, con incrementi estremamente elevati in valore assoluto da distribuire su volumi molto limitati, che si riverserebbero inevitabilmente sui bilanci dei comuni conferitori.

Su tale tema si chiede pertanto un Vostro riscontro.

Quesito 2)

Si richiede se il biennio occorrente per la valutazione degli eventuali cedimenti, nonché la tempistica necessaria per la realizzazione della copertura finale, debbano essere ricompresi all'interno del periodo di gestione operativa della discarica oppure in quello di gestione post-operativa. In particolare, si chiede conferma che le operazioni successive alla chiusura della discarica (ivi compresa la realizzazione della copertura superficiale finale eventualmente preceduta dalla copertura temporanea) siano ricomprese all'interno della gestione post-operativa.

Premessa

Come evidente, tale discrimine è di fondamentale importanza al fine di una corretta elaborazione del Piano Economico-Finanziario che ciascun gestore è tenuto a redigere.

A tale scopo, si richiama quanto previsto all'articolo 12, comma 3, del citato D.Lgs. 36/2003, così come modificato, secondo il quale "la discarica [...] è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione [...] ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura".

Motivazione

Si ritiene che tale attività che si ritiene possa essere realizzata in una tempistica ridotta – in quanto limitata al sopralluogo preliminare ed al conseguente procedimento amministrativo – e dunque di limitato impatto sul Piano Economico-Finanziario.

Invece il punto 2.4.3 dell'Allegato 1 prevede espressamente che "la realizzazione della copertura superficiale finale della discarica <u>nella fase post-operativa</u> può essere preceduta dalla realizzazione di una copertura provvisoria, con struttura semplificata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento".

Dalla lettura dei punti sopra riportati, risulterebbe pertanto evidente che le operazioni successive alla chiusura della discarica (ivi compresa la realizzazione della copertura superficiale finale eventualmente preceduta dalla copertura temporanea) debbano essere ricomprese all'interno della gestione post-operativa, secondo lo schema di seguito rimesso.



Si ritiene infatti che la ratio del legislatore sia ben individuata nel parere della Commissione Parlamentare Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici del 29 luglio 2020¹, secondo il quale "si ritiene utile inserire, nel paragrafo 2.4.1 «Criteri generali per la protezione delle acque e del terreno» dell'Allegato 1 un termine certo di inizio della valutazione per la predisposizione della copertura finale, al fine di evitare che gli impianti possano essere lasciati, per tutto il periodo della fase post-operativa, della durata di 30 anni, con la copertura provvisoria; sarebbe, pertanto, utile prevedere l'obbligo da parte del gestore di valutare, dopo due anni dall'ultimo conferimento, gli assestamenti/cedimenti secondari del corpo discarica allo scopo di predisporre un sistema di copertura finale della stessa".

Si richiede pertanto conferma in merito alla predetta interpretazione soprattutto alla luce dell'impatto che una diversa valutazione della collocazione temporale di tale periodo possa comportare nell'ambito dei Piani Economico-Finanziari sottesi alle tariffe adottate dalle discariche per il conferimento di rifiuti presso le stesse.

Quesito 3)

Si richiede se il termine di due anni dall'ultimo conferimento per la predisposizione della chiusura definitiva debba essere considerato come tempistica massima, dando pertanto la facoltà al gestore, dopo aver verificato l'assenza di assestamenti sul corpo discarica, di effettuare una copertura definitiva in un tempo inferiore.

Infine, si coglie l'occasione per richiedere se, in assonanza con il citato parere della Commissione Parlamentare Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici del 29 luglio 2020, il termine di due anni dall'ultimo conferimento per la predisposizione della chiusura definitiva debba essere considerato come tempistica massima, dando pertanto la facoltà al gestore, dopo aver verificato l'assenza di assestamenti sul corpo discarica, di effettuare una copertura definitiva in un tempo inferiore.

Quesito 4)

È obbligatorio o meno il c.d. accordo interregionale di cui all'art.182, comma 3, D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., nell'ipotesi in cui venga effettuato il conferimento presso

¹ Punto 3) si ritiene utile inserire, nel paragrafo 2.4.1 «*Criteri generali per la protezione delle acque e del terreno*» dell'Allegato 1 un termine certo di inizio della valutazione per la predisposizione della copertura finale, al fine di evitare che gli impianti possano essere lasciati, per tutto il periodo della fase post operativa, della durata di 30 anni, con la copertura provvisoria; sarebbe, pertanto, utile prevedere l'obbligo da parte del gestore di valutare, dopo due anni dall'ultimo conferimento, gli assestamenti/cedimenti secondari del corpo discarica allo scopo di predisporre un sistema di copertura

finale della stessa;

CONFINDUSTRIA

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30 Tel. 06 59031 confindustria@confindustria.it www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589 impianti di recupero (per lo svolgimento di operazioni di recupero di tipo "R3") con particolare riferimento a quelli per il trattamento meccanico-biologico (c.d. "TMB") di rifiuti urbani indifferenziati contrassegnati con il codice EER 20.03.01 (prodotti in regioni diverse da quelle in cui è localizzato l'impianto di TMB)?

Premessa

Il tema si sta ponendo, in modo sempre più frequente, con riferimento al conferimento presso impianti di recupero e/o di trattamento meccanico-biologico (cd. TMB) (autorizzati all'esecuzione di operazioni in R3), finalizzato alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) da rifiuti urbani indifferenziati contrassegnati con il codice EER 20.03.01, prodotti anche in regioni diverse da quelle in cui è localizzato l'impianto di TMB.

Si tratta di comprendere se, in relazione al suddetto conferimento:

- si applichi o meno il divieto di cui all'art.182, comma 3 D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. ovvero
- sia obbligatorio o meno il cd. accordo interregionale di cui all'art.182, comma 3, D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.

Motivazione

Così come in passato, il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) presso impianti localizzati in regioni diverse da quelle di produzione del rifiuto continua ad avvenire, di regola, previo cd. accordo interregionale, ovvero tra la Regione di produzione dei rifiuti e la Regione in cui è localizzato l'impianto di destino.

Ciò avviene indipendentemente dalla destinazione finale dei rifiuti e cioè se essi siano destinati a smaltimento, per il quale effettivamente vige il divieto di conferimento extraregionale, o a recupero, per il quale, invece, si ritiene tale accordo superfluo.

Con riferimento a quanto sopra è ben nota la vicenda che – in passato – ha interessato i cd. STIR della Regione Campania che, tuttavia, svolgevano mere attività di selezione e trattamento meccanico che, in ogni caso, non era sufficiente a mutare le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto in ingresso, che quindi manteneva una natura sostanzialmente urbana, con conseguente pacifica applicabilità del divieto di smaltimento fuori regione.

In quel caso, pur riclassificando il rifiuto trattato con un codice CER proprio di rifiuti "speciali" – trattandosi sostanzialmente di conferimenti di rifiuti urbani tal quali finalizzati allo smaltimento – si è ritenuto correttamente applicabile il divieto di cui al ciato art.182, che ovviamente sarebbe stato superabile solo in forza del richiamato accordo interregionale.

Orbene, si chiede di confermare se sia obbligatorio o meno il cd. accordo interregionale di cui all'art.182, comma 3, D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., in ipotesi di conferimento presso impianti di recupero (operazioni autorizzate in R3) di trattamento meccanico-biologico

(cd. TMB) di rifiuti urbani indifferenziati contrassegnati con il codice EER 20.03.01 (prodotti in regioni diverse da quelle in cui è localizzato l'impianto di TMB).

Sul piano normativo vengono in rilievo:

- 1) l'art.182, commi 3 e 3-bis, D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- 2) l'art. 182-bis, comma 1;
- 3) l'art.181, commi 4 e 5.

Orbene:

- 1. l'art.182, ai commi 3 e 3-bis, D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. dispone rispettivamente che:
 - "È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano";
 - "Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

In relazione alla suddetta disposizione si osserva che:

- il divieto sancito dal citato art.182, comma 3 è espressamente riferito al solo "smaltimento" di rifiuti urbani e non anche ad eventuali attività di recupero;
- la norma deve intendersi di stretta interpretazione e dunque non suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica;
- la necessità dell'accordo interregionale essendo prevista per superare il divieto sancito dal citato art.182, comma 3 – deve intendersi limitata alle sole ipotesi di smaltimento di rifiuti urbani.

Alla stregua della disposizione in commento, si ritiene non necessario il ricorso ad accordi interregionali laddove i rifiuti urbani indifferenziati vengano conferiti presso impianti localizzati in regioni diverse da quella di produzione del rifiuto, laddove tale conferimento sia finalizzato allo svolgimento di attività di recupero e dunque l'impianto di destino sia espressamente autorizzato allo svolgimento di attività di recupero e svolga effettivamente tale attività.

2. l'art. 182-bis, comma 1, il quale stabilisce che "Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica".

Anche la disposizione in commento conferma ulteriormente l'orientamento sopra esposto, laddove si consideri che:

- per un verso, la lett. a) del citato art.182-bis limita l'applicazione del principio di autosufficienza alle sole attività di smaltimento di rifiuti urbani (e dunque tale principio non risulta esteso alle attività di recupero dei rifiuti medesimi);
- per altro verso, la lett. b) del citato art.182-bis che, invece, fa espresso riferimento sia alle attività di smaltimento che di recupero di rifiuti urbani – introduce il diverso principio di prossimità (che evidentemente è diverso e non sovrapponibile al principio di autosufficienza).

A ben vedere la formulazione e la portata dell'art.182-bis conferma, ad avviso della scrivente Associazione, la possibilità di conferire rifiuti urbani in una regione diversa da quella di produzione – senza ricorso ad accordi interregionali – laddove i rifiuti in commento siano destinati ad impianti di recupero all'uopo espressamente autorizzati e che effettivamente svolgano attività di recupero e/o di trattamento finalizzato al recupero.

- 3. infine, l'art.181, commi 4 e 5, il quale stabilisce rispettivamente che:
 - "Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse";
 - "Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al
 riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio
 nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo
 nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire
 il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti
 di recupero".

Anche tale disposizione finisce col confermare l'interpretazione proposta dalla scrivente Associazione nella misura in cui afferma il principio della libera circolazione delle "frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero" che ben può riferirsi anche alla frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, raccolti separatamente dalle altre frazioni nell'ambito dei sistemi di raccolta differenziata.

Peraltro – sebbene, sul piano letterale, si potrebbe astrattamente obiettare che la citata disposizione faccia riferimento alle frazioni di rifiuto urbano oggetto di raccolta differenziata e non anche al rifiuto urbano indifferenziato – un'interpretazione teleologica della norma finirebbe certamente col suffragare la suesposta interpretazione laddove si consideri che la *ratio* della norma in commento è certamente quella di favorire il ricorso alle attività di recupero dei rifiuti – nel rispetto della gerarchia sancita dalla Direttiva 2008/98/EC e dall'art. 179 D.Lgs. n.152/2006 – attraverso il ricorso ad impianti tecnologici in grado di ridurre lo smaltimento in discarica e con il solo limite del principio di prossimità nella relativa individuazione.

Da ultimo, occorre richiamare le valutazioni svolte dall'intestato Ministero – n.q. di verificatore per conto del Consiglio di Stato – nell'ambito del giudizio che, anni fa, ha avuto ad oggetto le attività svolte dai cd. STIR della Regione Campania, nonché le successive determinazioni svolte dal Consiglio di Stato nella sentenza n.5242/2014. Ebbene – senza volerci dilungare, in questa sede, sulla descrizione dell'oggetto di quel giudizio – ai fini che ci occupano è sufficiente rimarcare come, in quella occasione, il Ministero dell'Ambiente ebbe a precisare che "I rifiuti provenienti dagli STIR ai quali è attribuito il codice 19 continuano, pertanto, a essere assoggettati al regime dei rifiuti urbani, ma solo ai fini dello smaltimento, Tale vincolo non opera qualora siano conferiti ad impianti di recupero o avviati a operazioni finalizzate al recupero".

In altri termini, in quella occasione il Ministero dell'Ambiente ha affermato che:

- i rifiuti provenienti dagli STIR indipendentemente dall'attribuzione del codice CER 19 mantenevano una natura sostanzialmente urbana (atteso che il processo di selezione e trattamento meccanico non ne mutava le caratteristiche chimico-fisiche);
- per i predetti rifiuti in quanto sostanzialmente urbani si applicava il principio di autosufficienza "ma solo ai fini dello smaltimento";
- il vincolo dell'autosufficienza non si applicava qualora i rifiuti fossero "conferiti ad impianti di recupero o avviati a operazioni finalizzate al recupero".

La valutazione svolta in quella occasione dal Ministero – e recepita totalmente dal Consiglio di Stato con la sentenza n.5242/2014 – può ritenersi, oggi, del tutto pacifica; ebbene, le medesime valutazioni consentono di risolvere anche l'odierno quesito, poiché già allora, l'intestato Ministero affermava che il principio di autosufficienza non operava laddove i rifiuti urbani venivano "conferiti ad impianti di recupero o avviati a operazioni finalizzate al recupero".

Del resto, se i rifiuti provenienti dagli STIR – ai quali veniva attribuito un codice CER 19 ma che in ogni caso avevano natura sostanzialmente urbana – potevano essere liberamente avviati al recupero senza che, operasse, in tal caso il vincolo dell'autosufficienza; il medesimo argomentare – applicato al conferimento di rifiuti urbani tal quali (*rectius* indifferenziati) – esclude l'applicazione del principio di autosufficienza qualora i rifiuti urbani siano destinati ad impianti di recupero.

In altri termini, le medesime considerazioni, anche di carattere tecnico, poste a fondamento del richiamato orientamento, consentono oggi di escludere l'applicazione del divieto di cui all'art.182, comma 3 D.Lgs. n.152/2006, alle ipotesi di conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 20.03.01) presso impianti di recupero localizzati al di fuori della regione di produzione del rifiuto.

Si aggiunga una ulteriore valutazione che contribuisce a suffragare l'ipotesi interpretativa sostenuta dalla scrivente Associazione e di cui si chiede conferma con l'odierno interpello.

Si allude, in particolare, alla disciplina di cui all'art.35, comma 6 D.L. n.133/2014 cd. "Sblocca Italia" (convertito con modificazioni con L. 164/2014) che, come noto, dispone che "ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni".

Non sfugge che la disposizione in commento – nella prima parte sopra evidenziata – muove dal riconoscimento della circostanza che, già al momento della sua introduzione, non sussisteva alcun vincolo di bacino rispetto al trattamento di rifiuti urbani in impianti di recupero energetico.

È opportuno sottolineare che in quella parte – così come chiaramente risulta dalla relativa formulazione lessicale (rectius letterale) – la norma non ha una portata innovativa (che invece assume nella seconda parte che, tuttavia, non rileva ai fini della questione che ci impegna).

Orbene, il fondamento normativo sulla quale si fonda la premessa della disposizione in commento è rappresentato proprio dalle disposizioni del Codice dell'Ambiente sopra richiamate che, nel loro complesso, già consentivano (al momento dell'entrata in vigore del D.L. n.133/2014) di affermare che non sussisteva alcun limite di circolazione ai rifiuti urbani indifferenziati conferiti ad impianti di recupero.

Ne consegue pertanto che – in mancanza di previsioni normative di segno contrario – il principio della libera circolazione può e deve essere pacificamente riferito a tutte le attività (*rectius* operazioni) di recupero.

D'altra parte, non sfugge che – nel rispetto della gerarchia introdotta dalla normativa comunitaria di riferimento – la ratio di fondo del quadro normativo sopra richiamato consiste:

 per un verso, nella volontà del Legislatore di favorire – proprio attraverso il principio di libera circolazione e dunque la possibilità di pieno sfruttamento delle potenzialità impiantistiche offerte dall'intero sistema nazionale – ogni attività di recupero preordinata a garantire la riduzione dello smaltimento in discarica; per altro verso, nella speculare volontà Legislativa di limitare – attraverso l'introduzione del divieto sancito dal citato art. 182, comma 3 – lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, all'interno del perimetro della regione di produzione dei rifiuti medesimi (e con la sola eccezione – derogatoria – degli eventuali accordi interregionali).

In conclusione, alla stregua del quadro normativo e giurisprudenziale sopra sinteticamente richiamato e delle circostanze di fatto riferibili, in termini ovviamente generali, alle caratteristiche tecniche degli impianti di recupero presso i quali i rifiuti vengono conferiti, si chiede di confermare che:

- c) non si applica il divieto di cui all'art.182, comma 3 D.Lgs. n.152/2006 in ipotesi di conferimento, extra regionale, di rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 20.03.01) laddove conferiti ad impianti di trattamento meccanico-biologico siti al di fuori della regione di produzione del rifiuto, all'uopo autorizzati allo svolgimento di attività di recupero (R3) per lo svolgimento di effettive attività di trattamento di recupero (con produzione di CSS) preordinate al recupero;
- d) nelle ipotesi di cui sopra non operando il divieto di cui all'art.182, comma 3 non è necessario alcun accordo interregionale (tra la Regione di produzione del rifiuto e quella in cui è localizzato l'impianto di trattamento) e che dunque tali conferimenti possono avvenire in forma libera, nel rispetto del principio di libera circolazione, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di circolazione e trasporto di rifiuti urbani.